

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/93 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 1993**

**recante ripartizione del contingente quantitativo comunitario all'importazione nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi, in particolare gli articoli 2 e 11 (<sup>1</sup>),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2227/93 (<sup>2</sup>), la Commissione ha istituito un contingente quantitativo comunitario globale di 60 000 t per l'importazione di alluminio greggio, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania; che, per motivi tecnici e amministrativi, la Commissione ha dovuto escludere una gestione strettamente comunitaria del contingente e ripartirlo tra gli Stati membri in funzione delle correnti tradizionali di scambio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70;

considerando tuttavia che, per garantire la compatibilità del metodo di ripartizione adottato con il trattato, e in particolare con il carattere comune della politica commerciale comune, occorre istituire un meccanismo correttivo che preveda l'importazione diretta negli Stati membri la cui quota-parte è già esaurita, fino ad esaurimento del contingente globale comunitario;

considerando che, a tal fine, occorre costituire una riserva comunitaria di base pari a 9 000 t da ripartire in un secondo momento, ma comunque non oltre il 1° ottobre 1993, per rispondere alle eventuali esigenze degli importatori non tradizionali;

considerando che si dovrà prevedere altresì che le frazioni delle quote-parti degli Stati membri ancora disponibili a quella data siano riversate nella riserva comunitaria e oggetto della stessa ripartizione;

considerando che, ai fini di una buona gestione del sistema, occorre imporre agli Stati membri, oltre agli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regola-

mento (CEE) n. 1023/70, di informare la Commissione che la loro quota-parte è esaurita e di comunicarle prima del 30 settembre 1993 i quantitativi ancora disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1'*

1. Il contingente per l'importazione nella Comunità di alluminio greggio, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, fissato con regolamento (CEE) n. 2227/93 per il periodo 7 agosto-30 novembre 1993, è suddiviso in due quote, la prima delle quali viene ripartita tra gli Stati membri conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. La seconda quota, di 9 000 t, costituisce una riserva comunitaria da ripartire in un secondo momento, e comunque non oltre il 1° ottobre 1993, secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1023/70, tenendo conto delle esigenze degli importatori non tradizionali.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 1993, le frazioni delle loro quote-parti ancora disponibili. Questi quantitativi vengono versati nella riserva comunitaria e ripartiti secondo il metodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 novembre 1993.

(<sup>1</sup>) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 21.